

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in sede pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento presentato dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Brescia - nato a [OMIS-

SIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]) difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria del CNF - avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia del 6 novembre 2019, notificata a mezzo PEC in data 27 gennaio 2020, con la quale è stata comminata la sanzione della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso riportandosi al ricorso e alle successive memorie difensiva insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e insistendo nella riduzione del periodo di incolpazione ai soli fatti di ottobre 2015.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“Per aver violato gli artt. 9 comma 1, 10, 12 e 26 comma 3 CDF, in particolare avendo assunto l’incarico di difensore di fiducia del signor [AAA] nel procedimento penale n. [OMISSIS]/13 RG NR - [OMISSIS]/13 RG Gip del Tribunale penale, non adempiva fedelmente e con diligenza il mandato ricevuto e negligenemente non partecipava ad alcuna udienza, con rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. In Bergamo dal 21 ottobre 2015 al 16 gennaio 2017”*.

Il procedimento traeva origine da una comunicazione del Tribunale Penale di Bergamo, pervenuta al COA di Bergamo il 6 febbraio 2017, con cui il Giudice Dott. [ESPONENTE] segnalava che l'Avv. [RICORRENTE], in qualità di difensore di fiducia del signor [AAA], nell'ambito del proc. pen. n. [OMISSIS]/13 RG, non era comparso alle udienze dibattimentali del 21.10.2015 e del 16.1.2017, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione delle fissazioni delle stesse, così abbandonando la difesa del proprio assistito e inducendo il Giudice a nominare, in sua vece, un difensore d'ufficio. Il COA di Bergamo, in data 7 febbraio 2017, inviava all'Avv. [RICORRENTE], ex art. 50 Legge 247/12, la comunicazione della notizia di illecito richiedendo i chiarimenti, che lo stesso rendeva con PEC del 27 febbraio 2017. In data 6 febbraio 2019 il CDD di Brescia, dopo aver acquisito la documentazione relativa al procedimento penale di cui alla segnalazione del 6 febbraio 2017, deliberava l'approvazione del capo di incolpazione, così come *supra* integralmente trascritto, e, in data 19 giugno 2019, deliberava la citazione a giudizio dell'incolpato fissando l'udienza del 23 ottobre 2019, successivamente rinviata, per impedimento a comparire dell'Avv. [RICORRENTE], al 6 novembre 2019. A tale udienza, l'Avv. [RICORRENTE] rendeva esame riportandosi alle difese già svolte, ribadendo di aver assistito il Signor [AAA] nel procedimento penale n.[OMISSIS]/14 RG, concluso con

sentenza di patteggiamento e precisando di non sapere nulla circa l'altro procedimento penale a carico del cliente. Sollecitato l'incolpato dal CDD di Brescia sul punto, con l'esibizione della documentazione ottenuta dal Tribunale di Bergamo da cui emergeva la notifica allo stesso della fissazione dell'udienza del 21 ottobre 2015 e del verbale d'udienza del 21 ottobre 2015 che conteneva il rinvio all'udienza del 16 gennaio 2017, l'Avv. [RICORRENTE] confermava sia la redazione dell'opposizione a decreto penale nell'ambito del proc. pen. n. [OMISSIS]/13 RG sia le avvenute notifiche a mezzo fax. L'Avv. [RICORRENTE], quindi, nel ribadire di aver ritenuto che il decreto penale e i successivi adempimenti fossero riferiti all'altro processo (n. [OMISSIS]/14 RG), identico per imputato e capo d'imputazione al proc. n. [OMISSIS]/13, dichiarava di non aver avuto la piena consapevolezza della pendenza dei due distinti procedimenti penali, anche in considerazione della sua assenza dallo studio per lunghi periodi per motivi personali. L'incolpato chiedeva, quindi, il non luogo a provvedimento disciplinare o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

All'esito dell'udienza dibattimentale, il CDD - ritenuti sussistenti i fatti contestati e accertata la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per le violazioni di cui al capo di incolpazione - infliggeva all'iscritto in data 6.11.2019 la sanzione disciplinare della censura, notificandola allo stesso a mezzo PEC in data 28 gennaio 2020.

Avverso la decisione, il ricorrente inoltrava tempestiva impugnazione con ricorso depositato in data 26 febbraio 2020 a mezzo PEC presso il CDD di Brescia, deducendo n. 3 motivi di gravame e concludendo affinché il CNF, *contrariis reiectis*, volesse così provvedere: *“in via preliminare: modificare il capo di incolpazione, al primo capoverso, con sostituzione del periodo “in Bergamo dal 21 ottobre 2015 al 16 gennaio 2017” con il seguente “in Bergamo il 21 ottobre 2015”; in via principale e nel merito: annullare il provvedimento reso nel procedimento disciplinare n. 103-BG/2017, in data 6 novembre 2019, notificato a mezzo PEC in data 28 gennaio 2020, per tutti i motivi esposti in narrativa, con archiviazione degli atti. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità disciplinare del ricorrente, rimodulare la sanzione disciplinare da censura ad avvertimento, e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa”*.

In via preliminare il ricorrente chiedeva la correzione del capo di incolpazione così come formulato e la sua modifica in *“in Bergamo il 21 ottobre 2015”*, deducendo che l'unica comunicazione relativa al procedimento penale *de quo* era stata quella per cui veniva fissata la prima udienza del 21 ottobre 2015 e che pertanto non potevano essere imputate mancanze per fatti successivi a tale data.

In via principale, nel merito, il [RICORRENTE] censurava la gravata decisione per non aver il CDD di Brescia ritenuto sussistente l'errore scusabile nel quale sarebbe incorso l'incolpato, che invece proprio a causa della pendenza di due giudizi per fattispecie di rea-

to simili a carico del medesimo imputato [AAA], suo assistito, aveva ritenuto che il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bergamo *RG NR. [OMISSIS]/2013* fosse ormai concluso con il patteggiamento, che invece aveva riguardato il diverso procedimento penale *RG NR. [OMISSIS]/2014*.

In via subordinata, il [RICORRENTE] chiedeva l'attenuazione della sanzione disciplinare della censura inflittagli dal CDD di Brescia lamentando una motivazione carente e contraddittoria, in quanto non venivano indicati l'entità e la tipologia dei precedenti disciplinari a carico dell'incolpato, né veniva specificato quale fosse stato il comportamento tenuto dallo stesso durante l'istruttoria. Il CDD non avrebbe di tal guisa consentito di individuare quale fosse l'iter logico-giuridico che aveva portato all'irrogazione della sanzione, più grave, della censura in luogo di quella, molto più lieve, dell'avvertimento, con conseguente nullità della relativa decisione.

Nella memoria integrativa notificata in data 18.05.2023 a mezzo PEC alla Segreteria giurisdizionale del CNF il ricorrente ha reiterato le conclusioni contenute nel ricorso e chiesto inoltre che venisse valutata la circostanza successiva di aver ottenuto ulteriore mandato dal proprio assistito [AAA] in fase di esecuzione della pena, ottenendo in suo favore la pena alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; precisava altresì il ricorrente di aver riportato un sola sanzione disciplinare definitiva consistente nell'avvertimento.

All'udienza del 20 maggio 2023 il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione al fatto contestato accaduto in data 21.10.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata in udienza dal ricorrente in merito al capo di incolpazione (violazione artt.: 9 comma 1; 10; 12 e 26 comma 3 CDF) riferito all'udienza del 21 ottobre 2015.

Per giurisprudenza consolidata, l'assenza del difensore, di fiducia o d'ufficio, alle udienze penali costituisce illecito di carattere istantaneo: *“In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all'udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 25 giugno 2022); tuttavia, nel caso in esame, si rileva che all'avv. [RICORRENTE] non viene contestato l'abbandono di difesa in relazione alla singola

udienza del 21 ottobre 2015, bensì in riferimento all'intero procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bergamo *RG NR. [OMISSIS]/2013*, che trae origine dall'opposizione a decreto penale di condanna a firma dell'avv. [RICORRENTE] del 21.03.2014, contestandosi quindi nella specie una condotta illecita protrattasi per tutta la durata del procedimento medesimo.

La giurisprudenza del CNF, con orientamento univoco, ha ribadito che: *“ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione disciplinare, la violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta, come nel caso in cui la condotta illecita dell'incolpato consista nell'inadempimento al mandato professionale e nell'omessa informazione al cliente”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021) *“Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 25 giugno 2021)

La condotta integrante l'illecito disciplinare posto in essere dall'Avv. [RICORRENTE] appare pertanto di natura permanente - essendosi protratta nel tempo a partire dalla mancata comparizione all'udienza del 21 ottobre 2015, continuando sino all'udienza del 21 gennaio 2017, durante la quale il Tribunale Penale di Bergamo rilevava l'abbandono della difesa, nominava un difensore d'ufficio e trasmetteva gli atti al COA di Bergamo. Poiché tale data è successiva a quella (2 febbraio 2013) di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012), è applicabile l'art. 56 della nuova legge professionale, secondo il quale l'azione disciplinare si prescrive - a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal CNF) - decorso il termine di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (o dalla cessazione della permanenza in caso di illeciti permanenti). Atteso che i 7 anni e mezzo di cui al richiamato art. 56 si compiranno in data 16 luglio 2024, l'azione disciplinare relativa all'illecito consistente nell'inadempimento del mandato non può ritenersi prescritta.

L'Avv. [RICORRENTE] chiede, in via preliminare, che venga *“corretto il capo di incolpazione in relazione alla data di commissione del presunto illecito”*, ritenendo che l'unica comunicazione dallo stesso ricevuta relativamente al procedimento penale *de quo* sia stata quella con la quale veniva fissata la prima udienza del 21 ottobre 2015, con la

conseguenza per cui “...non possono essere imputate mancanze a carico del predetto difensore per fatti successivi a tale data” e che “...il capo di incolpazione deve essere modificato in questi termini «in Bergamo il 21 ottobre 2015»”.

La doglianza è priva di pregio e va disattesa.

Nella decisione impugnata si afferma che, dal fascicolo relativo al procedimento penale [OMISSIS]/13 RG NR trasmesso dal Tribunale di Bergamo, “...risultava la notifica all'avv. [RICORRENTE] del verbale di rinvio della prima udienza”: infatti nel fascicolo del procedimento disciplinare di primo grado (precisamente documento n. 9 in cartella n. 2) è prodotta la ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio PEC inviato il 23 ottobre 2015 (due giorni dopo l'udienza del 21 ottobre 2015) dal Tribunale Penale di Bergamo all'indirizzo (PEC) dell'Avv. [RICORRENTE] ([OMISSIS]), messaggio avente il seguente oggetto: “[[SEZ:][OMISSIS]-[OMISSIS]:[SEZ]] Atto Mod. 16 - Reg. generale DIB/2015/[OMISSIS]/Tribunale a carico di [AAA].” e contenente il seguente testo: “Tribunale Bergamo - Dibattimento. Invia tramite Posta Elettronica Certificata l'atto Verbale, Numero di Registro Mod. 16 - Reg. generale DIB/2015/[OMISSIS]/Tribunale a carico di [AAA]. notifica ai sensi di: in proprio. Si trasmette verbale di udienza del 21.10.2015 relativo al proc. pen. [OMISSIS]/15 Trib.”.Alla suddetta PEC risultano allegati due file denominati “[AAA].pdf” e “Xmlinter.9Mod. 16 - Reg. generale DIB-2015-[OMISSIS]-Tribunale_62242.xml”.L'indirizzo PEC ([OMISSIS]) a cui il Tribunale di Bergamo ha inviato il suddetto messaggio corrisponde a quello al quale è stata notificata la decisione del CDD nonché a quello indicato dallo stesso Avv. [RICORRENTE] nell'intestazione del ricorso al CNF.

Risulta pertanto comprovato in atti che l'avv. [RICORRENTE], diversamente da quanto dallo stesso asserito, ha regolarmente ricevuto dal Tribunale di Bergamo la PEC contenente il verbale dell'udienza del 21 ottobre 2015(ove non era comparso) che indicava il rinvio alla successiva udienza del 16 gennaio 2017 (ove ugualmente non compariva) realizzando consapevolmente e reiteratamente la condotta di cui al capo di incolpazione: da ciò consegue l'infondatezza della doglianza in merito alla corretta formulazione di quest'ultimo.

Il ricorrente censura la gravata decisione nel merito, lamentando che il CDD di Brescia - nonostante avesse dato atto che “effettivamente vi è identità di imputato nei due procedimenti (...) i fatti, si possano ritenere, per certi aspetti, analoghi” - non abbia tuttavia ritenuto la sussistenza dell'errore scusabile, nel quale invero sarebbe incorso l'incolpato che, per la pendenza di due giudizi relativi a fattispecie di reato simili e a carico del medesimo imputato, aveva ritenuto che il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bergamo RG NR. [OMISSIS]/2013 fosse ormai concluso con il patteggiamento, rito alternativo che invece aveva riguardato il diverso procedimento penale RG NR. [OMISSIS]/2014.

La doglianza è infondata e va respinta. Circa l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, si evidenzia come la giurisprudenza, di legittimità e domestica, sia costante nel rammentare che, per integrare un illecito disciplinare, è sufficiente la c.d. *suitas*, ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza dell'illegittimità della condotta ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto. Quanto alla rilevanza dell'errore, è costante la giurisprudenza nell'affermare che "in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti" (Corte di Cassazione", SS.UU, sentenza n. 8242 del 28 aprile 2020); "Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019).

Nel caso in esame, non si ravvisa la sussistenza dell'invocata scriminante dell'errore inevitabile nel quale il ricorrente dichiara di essere incorso, poichè - come esaustivamente motivato dal CDD di Brescia - con *decisum* immune da censura - l'Avv. [RICORRENTE] aveva a propria disposizione tutti gli elementi per poter correttamente distinguere i due procedimenti penali a carico dello stesso assistito, in relazione ai quali aveva compiuto due diverse attività difensive (nel procedimento n. [OMISSIS]/13 RG, ove veniva contestata la simulazione di reato di cui all'art. 367 c.p. , proponeva opposizione a decreto penale il 21.3.2014, mentre nel procedimento penale [OMISSIS]/14 RG, ove veniva contestato il reato di cui all'art. 368 c.p., proponeva il patteggiamento definendolo il 16.2.2016), appalesandosi pertanto l'abbandono di difesa nel procedimento n. [OMISSIS]/13 RG assolutamente privo di giustificazione, atteso che erano state ritualmente notificate dal Tribunale di Bergamo al ricorrente le date delle relative udienze, come da documentazione in atti (fax di trasmissione del decreto di fissazione dell'udienza di giudizio immediato inviato dal Tribunale di Bergamo al ricorrente il 18.06.2014 e messaggio PEC inviato dal Tribunale di Bergamo al ricorrente il 23 ottobre 2015).

Il ricorrente eccepisce inoltre il difetto di motivazione della decisione impugnata in merito ai criteri utilizzati per la scelta della sanzione irrogata, deducendo che l'affermazione sulla scorta della quale il CDD di Brescia ha applicato la sanzione della censura ("i *precedenti*

disciplinari dell'avv. [RICORRENTE] e il comportamento tenuto dal medesimo durante la fase dell'istruttoria, non consentono l'attenuazione della sanzione edittale") apparirebbe apodittica, indimostrata e del tutto carente di motivazione, in quanto non sarebbero stati indicati né l'entità e il peso specifico di tali precedenti disciplinari né il comportamento tenuto dall'incolpato durante l'istruttoria, non consentendo in tal modo di individuare l'iter logico e giuridico che aveva portato all'irrogazione della sanzione, più grave, della censura in luogo di quella, molto più lieve, dell'avvertimento, con conseguente nullità per difetto assoluto di motivazione e per insussistenza degli elementi di fatto e di diritto a suo sostegno.

La doglianza è priva di fondamento e va respinta.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: *“La mancata indicazione, da parte dell'organo disciplinare, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il CNF potrebbe, quale giudice d'appello, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 22 marzo 2022).

Nella specie, la sanzione della censura irrogata dal CDD di Brescia appare adeguata e proporzionata alla natura e all'entità dell'illecito disciplinare commesso, nei termini sopra evidenziati, poichè per la violazione dell'art. 26, comma 3, del vigente CDF è prevista appunto la sanzione edittale della censura, mentre la sanzione attenuata dell'avvertimento non sarebbe congrua anche in considerazione della riconosciuta violazione degli artt. 9, 10 e 12 del CDF, norme che prescrivono doveri di carattere generale e sono sprovviste di specifico apparato sanzionatorio, non comportando autonomo aggravamento della sanzione, ove la fattispecie trovi apposta ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 1° giugno 2022).

Priva di rilievo appare infine, in merito alla determinazione della sanzione irrogata, la condotta successiva tenuta dal ricorrente, come evidenziata nella memoria integrativa depositata via PEC presso la Segreteria giurisdizionale (l'aver ottenuto ulteriore mandato dal proprio assistito [AAA] in fase di esecuzione della pena, ottenendo in suo favore la pena alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale), limitandosi la stessa all'espletamento di un successivo e diverso mandato in favore dell'assistito [AAA], senza che la medesima vada ad elidere o ad attenuare il disvalore della condotta oggetto della

sanzione disciplinare de qua.

Corretto ed immune da vizi appare dunque il *decisum* del CDD anche rispetto a detta ultima censura del ricorrente, peraltro estremamente generica e come tale inidonea ad offrire al giudicante elementi tali da modificare la decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2023.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà